
Quando è possibile la riunione dei ricorsi tributari?

Data Articolo: 03 Gennaio 2017

Autore Articolo: Giuseppina Spanò

L'art. 29 del D.Lgs. 546-1992 prevede che più **ricorsi** aventi lo stesso oggetto o fra loro connessi possano essere riuniti per la discussione congiunta, ma può essere deciso diversamente. Ecco come.

Come è noto, nel nostro sistema tributario, il **regime di tassazione per trasparenza** (artt. 5 – 116 del TUIR) implica che il reddito prodotto da:

- società di persone
- società di fatto
- associazioni tra professionisti
- società a responsabilità limitata a ristretta base societaria (su opzione)

venga imputato ai soci

- indipendentemente dalla percezione
- in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Conseguentemente, ogni rettifica eseguita su questa tipologia di reddito in capo alla **società** si riflette sul reddito dichiarato dai singoli **soci**, ai fini dell'imposizione IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Ove per esempio, un **atto di accertamento** emanato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di società e soci, come sopra ipotizzato, venga impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, saranno presentati sia il **ricorso** per conto della **società** che quello per conto dei **soci**.

Dato lo stesso ambito oggettivo e il nesso soggettivo della questione, è logico che tutti i ricorsi vengano

discussi, e quindi, decisi insieme.

A conferma di ciò, nella parte iniziale della normativa che regola il **processo tributario** (D.Lgs. 546-1992) si nota l'art. 29 che tratta della "Riunione dei ricorsi".

Esso prevede che in qualunque momento, con decreto, il Presidente della Sezione della Commissione Tributaria adita dispone la **riunione dei ricorsi** sopra ipotizzati, assegnati alla sezione che egli presiede. Si ritiene che una eventuale richiesta di parte possa essere ben accolta.

La riunione, per evitare la formazione di giudicati diversi e per una migliore economia processuale, avviene per i ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono connessi fra loro, lasciando alla discrezionalità del Giudice l'esame dei presupposti di tale connessione (Circolare n. 98/E Dir. AA GG e cont. trib. del 23.4.1996).

Il Presidente della Commissione, ove i processi pendano innanzi a Sezioni diverse,

- d'ufficio
- o su istanza di parte
- o su segnalazione dei Presidenti di sezione

determina con Decreto la Sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, in modo che in seno a quest'ultima si provveda a riunire i ricorsi.

Nonostante il provvedimento di cui sopra appaia scontato, il comma 3 del predetto art. 29 del D.Lgs. n.546-1992 prevede il da farsi nel caso in cui tale decisione sia ritenuta inopportuna.

Infatti, il Collegio giudicante, ove rilevi che la **riunione dei ricorsi** ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza che deve essere motivata, disporre la separazione.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò - Palermo